

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Conversione dei saldi in valuta delle stabili organizzazioni***

di **Fabio Landuzzi**

Il **D.L. 193/2016**, nella “versione” convertita nella L. 225/2016, contiene un aggiornamento della disposizione relativa alla rilevanza fiscale **della conversione dei saldi in valuta delle stabili organizzazioni estere** di imprese italiane non ubicate in Paesi dell’area Euro.

La **norma vigente** sino a tutto il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, contenuta al **secondo periodo del [comma 2 dell’articolo 110 del Tuir](#)**, prevede che la **conversione in euro** dei **saldi di conto** delle stabili organizzazioni estere sia effettuata secondo il **cambio vigente alla data di chiusura** dell’esercizio, e che le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** dell’impresa residente.

La modifica, apportata dall’**[articolo 7-quater, comma 2, del D.L. 193/2016](#)**, al **secondo periodo del sopracitato [comma 2 dell’articolo 110 del Tuir](#)**, sostituisce il riferimento alla conversione effettuata al “*cambio alla data di chiusura dell’esercizio*” con il riferimento al “***cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili***”.

La modifica intende correttamente allinearsi al **principio di derivazione** e fa assurgere perciò ai principi contabili, ed in modo particolare ai **principi OIC 26 e OIC 17**, nel caso di specie, una funzione non solo contabile e bilancistica, bensì anche fiscale.

Occorre rammentare che, secondo le indicazioni dell’OIC 17 in materia di consolidamento dei bilanci delle partecipate estere, come previsto al par. 122, la **traduzione del bilancio redatto in valuta estera** si effettua utilizzando:

- per la conversione delle **attività e passività**, il **cambio a pronti alla data di bilancio**;
- per le voci di **conto economico**, il cambio della data di ogni operazione, che è tuttavia surrogabile, per ragioni di ordine pratico, dall’utilizzo del **cambio medio del periodo**.

La norma conferma, anche nella versione novellata con il riferimento al cambio utilizzato in bilancio secondo corretti principi contabili, la **non concorrenza alla formazione del reddito delle differenze** rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente. Occorre perciò rivolgere attenzione al fatto che la neutralità fiscale disposta dalla norma è riferita solo agli **scostamenti rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente**, e non abbraccia perciò altri tipi di differenze che potrebbero sortire, ad esempio, dall’uso di tassi di cambio diversi o da altre fonti.

In sostanza, il Legislatore ha inteso guardare alle **differenze cambio riferite alle poste**

**patrimoniali** delle stabili organizzazioni come a componenti originate da **mere fluttuazioni dei tassi di conversione** dei saldi in valuta alle rispettive date di chiusura del periodo d'imposta, e quindi come a poste di **mero allineamento** contabile perciò **prive di un contenuto realmente reddituale**. Quindi, se tali differenze vengono contabilizzate nel conto economico dell'impresa, in sede di dichiarazione dei redditi devono essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione per la loro **neutralizzazione**; qualora siano state imputate direttamente a patrimonio netto, non occorrerà invece operare alcun riallineamento del risultato imponibile rispetto al risultato d'esercizio.

Analoga modifica normativa viene poi introdotta anche nel successivo **terzo periodo del comma 2 dell'articolo 110** del Tuir, con riguardo alle società che, in ragione dei sistematici rapporti in valuta estera, si sono dotate di **sistemi di contabilità plurimonetaria**; anche in questo caso, l'intervento del Legislatore ha inserito il **riferimento al cambio utilizzato nel bilancio in base a corretti principi contabili** per i rispettivi saldi dei conti.

Il principio contabile **OIC 26, par. 43 – 44**, regola la gestione della contabilità plurimonetaria richiamando l'impianto di **un'apposita contabilità sezionale**.

Si osserva infine che le modifiche apportate dal D.L. 193/2016 hanno **effetto** dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ma sono espressamente **fatti salvi i comportamenti pregressi** posti in essere in conformità alle disposizioni così introdotte.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

